

Pubblicato il 29/07/2024

N. 00297/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00959/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 959 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà, con
domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre 60;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo -OMISSIS-i, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale (senza numero) del consiglio di Classe-OMISSIS- dell'IIS -OMISSIS- con il quale è stata determinata la mancata ammissione alla classe successiva dell'odierno ricorrente per le illegittime motivazioni che saranno indicate nel ricorso;

della sanzione disciplinare comminata il -OMISSIS- all'odierno ricorrente;

per quanto di ragione, del Piano Triennale Offerta Formativa del suddetto IIS, nella parte in cui non prevede la possibilità di sospensione del giudizio in presenza di insufficienze in due materie;

di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l'adozione di misure cautelari provvisorie presuppone l'esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile;

Ritenuto che il pregiudizio allegato acquista nell'intervallo anzidetto i caratteri dell'estrema gravità e urgenza, impedendo alla parte ricorrente il conseguimento della pronta tutela cautelare all'esito della deliberazione collegiale dell'istanza;

Ritenuto pertanto di dover disporre la sospensione degli atti impugnati e l'ammissione del ricorrente alle prove di recupero in relazione alle materie nelle quali ha riportato l'insufficienza, con riserva delle decisioni che saranno assunte dal Collegio nel prosieguo del giudizio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 11.9.2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Torino il giorno 29 luglio 2024.

Il Giudice delegato

Lorenzo Maria Lico

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.